




**3° C. D. "R. COTUGNO"**  
**Scuola Statale dell'Infanzia e Primaria**  
V.le A. Gramsci, 44 - 76123 ANDRIA

PEO: [baee19800r@istruzione.it](mailto:baee19800r@istruzione.it) - PEC: [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it) - [www.cotugnoandria.edu.it](http://www.cotugnoandria.edu.it) - TEL. 0883 246410



Protocollo 5220/B-17



Andria, 25.10.2022

Al Rappresentante Legale della ditta C&C  
Amministrazione Trasparente  
Al D.S.G.A., rag. Saverio Calefato

**OGGETTO: CONTRATTO ACQUISIZIONE BENI E MATERIALI – DITTA C & C - AVVISO FESR 50636 – 13.1.3A - CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-209 – TITOLO EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO – CUP F89J22001590006 - CIG: ZF13847B28**

L'istituzione scolastica denominata III CIRCOLO DIDATTICO STATALE "COTUGNO", di seguito denominata **COMMITTENTE**, con sede in viale Gramsci 44 – 76123 Andria BT – Codice Fiscale 90095070729 – in persona del suo rappresentante legale, Dirigente pro tempore Vito Amatulli, conviene e stipula con il **FORNITORE**, ditta C & C, rappresentante legale sig. Michele Gigli, sede in viale Einaudi, 10 – 70125 Bari, C.F. / P.IVA 05685740721, quanto segue:

1

## **TITOLO I SOGGETTI – OGGETTO – DURATA**

### **Articolo 1**

Il **COMMITTENTE** ed il **FORNITORE** come innanzi evidenziato sono inequivocabilmente individuati quali soggetti del presente contratto.

### **Articolo 2**

Oggetto del presente contratto tra i contraenti è la fornitura di beni nuovi di fabbrica e servizi di cui all'allegata tabella "A" alle condizioni che seguono.

### **Articolo 3**

L'esecuzione del presente contratto da parte del **FORNITORE** deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 20.11.2022.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA**

### **Articolo 4**

I singoli beni oggetto della presente fornitura incorporano tutti la garanzia obbligatoria del fornitore, di cui al D.lgs. n. 24 del 02.02.2002.

I singoli beni oggetto della presente fornitura devono essere tutti conformi.

Con il termine "conforme" si intende in via univoca che ogni bene fornito deve essere idoneo all'uso per il quale sono stati destinati al momento della loro costruzione, all'uso voluto dal COMMITTENTE per il quale lo ha ordinato, come esplicitato in sede di gara.



#### **Articolo 5**

Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per qualsiasi difetto o vizio, compresi quelli derivanti da un errato assemblaggio o smontaggio ovvero ri assemblaggio o montaggio, sia in sede di trasporto sia di consegna presso le sedi del COMMITTENTE.

Al verificarsi anche solo di una delle predette ipotesi, il COMMITTENTE ha diritto al ripristino della conformità solo mediante sostituzione del bene, senza ulteriori spese per il COMMITTENTE stesso, salvo che il rimedio stesso sia impossibile ovvero oneroso. In queste due ultime ipotesi, il COMMITTENTE richiederà una riduzione del prezzo pattuito determinato dal valore del bene, come indicato nell'ordine di acquisto.

La denuncia del difetto ed il rimedio richiesto e la risposta del FORNITORE devono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata tra le parti.

Tutte le predette operazioni devono avvenire entro il termine di consegna dei beni e dei servizi.

#### **Articolo 6**

Il FORNITORE rimane responsabile per tutti i difetti di conformità rilevati entro il termine di due anni, a far tempo dalla data di consegna e collaudo dei beni.

La garanzia di cui al punto che precede deve essere prestata sul suolo dove è ubicato il bene, come si evince dall' Allegato A che elenca i beni e la loro destinazione fisica, inclusiva di assistenza e manutenzione.

Il COMMITTENTE ha l'obbligo di denunciare al FORNITORE il difetto ovvero i difetti di conformità entro il termine di due mese dal momento in cui lo abbia riscontrato. La predetta denuncia non è necessaria se il FORNITORE riconosce il difetto ovvero lo abbia occultato all'atto della vendita.

L'azione diretta di denuncia di cui all'alinea che precede, intesa a far valere i difetti non dolosamente occultati dal FORNITORE si prescrive nel termine di trentasei mesi dalla data di consegna e collaudo.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

#### **Articolo 7**

Le disposizioni che precedono non escludono né limitano i diritti attribuiti al committente da altre norme dell'ordinamento giuridico.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGUENTI OBBLIGHI**

#### **Articolo 8**

Il FORNITORE si impegna ad eseguire l'oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto indicato integralmente dal Titolo II, nel presente contratto e nei suoi allegati.

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio e disimballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna al piano, posa in opera, eventuale cablaggio e configurazione di tutte le tecnologie acquistate.

Le predette operazioni devono avvenire in forma distinta, seguendo le indicazioni dell'allegato A, unito alla presente, nei tre plessi di cui la scuola si compone: plesso Della Vittoria in via Gramsci, 44 – plesso Giovanni Paolo II, in via Fucà – plesso Agazzi, via Catullo. E la consegna nei diversi plessi deve anche prevedere l'asporto degli imballaggi.

Il montaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti in tema di sicurezza e prevenzione dai rischi ed i collegamenti certificati, senza rischi per gli utenti, con garanzia del





FORNITORE, anche in relazione a norme che dovessero essere emanate nel corso della esecuzione della fornitura, con rilascio della certificazione di conformità.

I tempi della consegna dell'intera fornitura devono essere previamente concordati con il COMMITTENTE.

#### **Articolo 9**

Il FORNITORE assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne il COMMITTENTE anche in sede giudiziale per danni subiti da persone o cose, nei locali scolastici o al di fuori degli stessi, nel corso delle fasi di esecuzione della fornitura, fatte salve le richieste di risarcimento per danni provocati nei locali scolastici, agli stessi o ai beni ivi allocati.

#### **Articolo 10**

Il prezzo della presente compravendita è stato concordemente stabilito in euro diciannovemila duecentocinquanta/00 (€ 19.250,00) con IVA al ventidue per cento (22%) inclusa.

Tale importo sarà corrisposto solo al momento dell'effettivo accredito a codesta istituzione scolastica dal M.I. tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e comunque non prima della consegna e collaudo favorevole di tutti i beni del presente contratto.

Il collaudo sarà eseguito al termine della fornitura, da un collaudatore individuato dall'istituzione scolastica con bando pubblico.

Il pagamento avrà luogo dietro presentazione di fattura elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata della scuola [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it) unitamente all'acquisizione di DURC regolare e verifica Equitalia, come previsto dalla Circolare MEF del 29.07.08, n. 22.

L'importo della fattura rimarrà fisso ed invariabile fino alla regolare esecuzione del presente contratto e non si farà luogo ad anticipi ovvero sconti.

Il FORNITORE si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.10, n. 136, impegnandosi a:

- Utilizzare un C/C bancario o postale e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- Registrare sul predetto C/C dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura;
- Riportare, in relazione a ciascuna transazione connessa con la presente fornitura, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP);
- Comunicare al COMMITTENTE gli estremi identificativi del C/C dedicato entro giorni sette dalla sua accensione o, se esistente, alla data dell'incarico. Ed entro lo stesso termine il nominativo / i nominativi con i collegati codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni ulteriore modificazione.
- Rispettare ogni altro obbligo della legge n. 136/2010 ancorché qui non citato.

Al presente contratto si applica l'art. 15 punto 2 della legge 23.05.97, n. 135 secondo la quale la corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

#### **Articolo 11**

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale o responsabile tecnico del FORNITORE siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione la fede pubblica o il patrimonio dello Stato ovvero assoggetti alla normativa antimafia, il COMMITTENTE ha diritto di recedere dal presente contratto, a qualsiasi stadio di esecuzione con semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12**

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti, il COMMITTENTE applicherà una penale pari al 1 per mille rispetto al corrispettivo pattuito di cui all'articolo 10, primo comma.

Il FORNITORE prende atto ed accetta che l'applicazione della predetta penale non preclude il diritto del COMMITTENTE a richiedere il risarcimento di altri eventuali danni connessi logicamente e materialmente con la parziale ovvero mancata consegna.



Il FORNITORE, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 per un importo pari a € 962,50 (novecento sessantadue/cinquanta), pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e sarà valida per tutta la durata dello stesso, svincolata solo a seguito della corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### Articolo 13

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che competono per legge al COMMITTENTE. A tal fine il FORNITORE dichiara che tutte le prestazioni contrattuali che formano l'oggetto della presente fornitura sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da IVA.

### Articolo 14

Il FORNITORE non potrà mai ricorrere al sub appalto.

Il FORNITORE non può apportare alcuna variazione alla quantità ed alle caratteristiche dei beni senza la preventiva autorizzazione del COMMITTENTE, concordate con posta elettronica certificata [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it).

Anche quando le variazioni fossero accordate dal COMMITTENTE, esse non creeranno alcun diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo pattuito che rimarrà inalterato.

Il COMMITTENTE controllerà lo svolgimento delle operazioni inerenti all'oggetto della fornitura e ne verificherà lo stato di avanzamento. Qualora il COMMITTENTE accertasse ritardi ovvero omissioni e non a regola d'arte, tramite posta elettronica certificata dell'istituto [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it) comunicherà al FORNITORE il termine di tre giorni entro i quali quest'ultimo dovrà conformarsi. E qualora ciò non accadesse entro il termine previsto, il COMMITTENTE risolverà il contratto, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Il COMMITTENTE informa preventivamente il FORNITORE che il collaudatore avrà accesso a tutta la documentazione che accompagna la fornitura, al fine di prospettare la congruità ed il rispetto della normativa che riguardano la materia.

4

### Articolo 15

Le rubriche che le parti hanno ritenuto reciprocamente di attribuire ad ogni singolo articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere in alcun modo considerate parte integrante e strumenti di interpretazione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti convengono di applicare il Codice Civile, le norme comunitarie, statali e regionali vigenti nelle singole fattispecie coinvolte.

### Articolo 16

I dati che saranno obbligatoriamente conferiti dal FORNITORE, a pena di risoluzione del contratto, si riferiscono solo ed esclusivamente a quelli necessari indicati dalle norme che influiscono direttamente sulla validità del contratto stesso. Non saranno richiesti dati e informazioni non pertinenti ed eccedenti la natura dell'atto stesso. Dati e informazioni saranno trattati in modalità lecita, in modalità informatica, detenuti in forma protetta solo negli archivi elettronici che non sono accessibili a terzi. I dati e le informazioni saranno inviate solo e soltanto ad enti pubblici e privati che siano direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione contrattuale ed in ipotesi di accesso, in quest'ultimo caso previa informativa alla sede legale del FORNITORE. I dati e le informazioni non costituiranno oggetto di invio all'estero da parte del COMMITTENTE. I diritti conferiti dal FORNITORE sono quelli elencati nel GDPR 2016/679 e nel D.lgs. 101/18, che integra e modifica il D.lgs. 196/03. Con la presente scrittura si intendono assolti reciprocamente gli obblighi di cui all'art. 13 e 14 del già citato GDPR 2016/679, chiarendo che il Titolare del Trattamento è il Dirigente pro tempore Vito Amatulli e il D.P.O. dell'istituzione è l'avv. Nicola Parisi, recapito cellulare 347 676 9978 e p.e.o: [nicolaparis@legalmail.it](mailto:nicolaparis@legalmail.it).

IL COMMITTENTE  
Dirigente Vito Amatulli



C&C CONSULTING S.p.A.  
IL FORNITORE  
Presidente del c.d.a.  
Rappresentante legale sig. Michele Gigli

